




DISLESSIA: la normativa

Dott.ssa Rosa Castiello

Capaccio 19/06/2012



NORMATIVA




Art. 3 Cost. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

L. 15 . 3 . 97 n. 59 art. 21 comma 8

L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.



Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76



Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

articolo 1:


La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a

tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali


e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea



D.P.R. 8 . 3 . 1999 n. 275 art. 4



- VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ
- PROMOZIONE DELLE POTENZIALITÀ
- SUCCESSO FORMATIVO
- ATTENZIONE AI RITMI DI APPRENDIMENTO
- FLESSIBILITÀ-INDIVIDUALIZZAZIONE
- INTEGRAZIONE ANCHE DELL'HANDICAP
- RECUPERO E SOSTEGNO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Ufficio IV*

Prot. n 4099/A/4 del 05.10.2004

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia

Pervengono a questa Direzione esposti con i quali alcuni genitori lamentano che non sempre le difficoltà di apprendimento di soggetti dislessici sono tenute nella dovuta considerazione, con la conseguenza che i soggetti in questione hanno lo stesso percorso formativo nonché la medesima valutazione degli altri alunni

Come è noto alle SS.LL. la dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tali soggetti non presentano, quindi, handicaps di carattere neurologico o sensoriale o comunque derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Gli studi scientifici sull'argomento hanno evidenziato che queste difficoltà, che colpiscono circa il 4% della popolazione, nascono da particolarità di funzionamento delle aree cerebrali deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed alla traduzione di questi in grafemi nella forma scritta e, infine, alla lettura della parola scritta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per lo studente

Ufficio IV

AI DIRETTORI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Prot.n.26/A 4° del 5 gennaio 2005

Oggetto : Iniziative relative alla Dislessia.

La circolare prot.4099/P4°, emanata da questa Direzione in data 5-10-2004, ha fornito indicazioni circa le iniziative da attuare relative alla dislessia.

A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.



IL DIRETTORE GENERALE

E to M MOIOLI


La legge sui DSA

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di Disturbi Specifici dell'Apprendimento



Art. 1




Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.



Art 1



2. Ai fini della presente legge, si intende per **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

3. Ai fini della presente legge, si intende per **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

4. Ai fini della presente legge, si intende per **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.


5. Ai fini della presente legge, si intende per **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.



Art. 2.



Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.




Art. 3.

(Diagnosi)


1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.




Art. 4.



(Formazione nella scuola)

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei **programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado**, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#).



Art 5

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno **diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
 - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
 - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
 - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.





Art. 6


(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 7.



(Disposizioni di attuazione)



1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, **entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.**

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, **individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.**



Art.7

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Linee guida



I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

- 1.1 La dislessia
- 1.2 La disgrafia e la disortografia
- 1.3 La discalculia
- 1.4 La comorbilità

Descrizione clinica del disturbo

2. L'OSSERVAZIONE IN CLASSE

assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.

2.1 Osservazione e prestazioni atipiche

errori ricorrenti che si presentano a lungo ed in modo non occasionale.....,

2.2 Osservazione degli stili di apprendimento-costruzione dell'attività didattica, sulla base di un determinato stile di apprendimento



3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE.

- Documentazione dei percorsi didattici

La parte che assume maggior rilievo è il PDP «Piano Didattico Personalizzato»


«A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato. A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR




3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE



Elenca gli *strumenti compensativi* cioè gli *strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano* la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Elenca *misure dispensative* che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.



4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA

Gli insegnanti si riappropriano di competenze educativo-didattiche anche nell'ambito dei DSA, spostando il baricentro dall'ambito clinico a funzioni proprie della professione docente

Si delineano metodologie didattiche adatte per i bambini con DSA:

•4.1 Scuola dell'infanzia

Vengono date indicazioni per l'individuazione di segnali di rischio, l'osservazione, il lavoro da fare con i bambini nell'area linguistica e logico-matematica per l'acquisizione di competenze di prelettura, prescrittura, calcolo

4.2 Scuola primaria

Parte dal presupposto che una conoscenza approfondita degli alunni, ottenuta anche attraverso la famiglia e i docenti dell'infanzia, permette al team docente di programmare al meglio le attività educative e didattiche, scegliere i metodi e i materiali


Vengono date indicazioni metodologiche nell'area linguistica e logico-matematica

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

Vengono date indicazioni metodologiche nell'area linguistica, logico-matematica e per lo studio delle lingue



5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE




Evitare situazioni frustranti

Favorire l'autostima

affrontare con delicatezza le problematiche psicologiche che s'innestano nell'alunno con DSA per l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.

creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa,





6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali

Uffici Scolastici Regionali (USR) sono chiamati in causa nell'assumere impegni ed attivare specifiche iniziative per garantire il diritto allo studio agli alunni con disturbi specifici di apprendimento

6.2 Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi


•6.3 Il Referente di Istituto

Le funzioni del "referente" sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed

approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti

nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche,




6.4 I Docenti

Risulta indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA

6.5 La Famiglia

Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA


- Individua una serie di compiti per la famiglia svolge (provvede, a far valutare l'alunno secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010; condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati; sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno, ecc....)



6.6 Gli Studenti

Da indicazioni sui diritti e doveri degli studenti e delle studentesse in situazione di DSA.

6.7. Gli Atenei





7. La Formazione


La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento fondamentale per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il raggiungimento delle sue finalità.

7.1 I contenuti della formazione

7.2 Corso di perfezionamento e Master in
"Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di
Apprendimento"

7.3 Il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" e il progetto "A scuola di dislessia"





7.4 I CTS - Centri Territoriali di Supporto

I Centri Territoriali di Supporto (96), dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentano strutture di supporto istituite con le azioni 4 e 5 del progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità".

sono collocati presso scuole polo, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet del MIUR

7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici

Il Ministero attiva una specifica sezione del proprio sito Internet (all'interno della pagina web : [Http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa](http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa)) per la divulgazione di contributi scientifici, didattici,



LA LEGISLAZIONE NEI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

- Analizzare il tutto in un quadro di sintesi

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA

